

N. 5491/2025 R.G.



TRIBUNALE di LECCE

III Sezione Civile – UFFICIO PROCEDURE CONCURSUALI

Il Giudice delegato alla trattazione, dott. Italo Mirko De Pasquale,

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 29.01.2026,

considerato che, in data 05.12.2025, la Società [REDACTED] S.R.L., in persona dell'A.U. e legale rappresentante p.t. [REDACTED] con sede legale in [REDACTED]

[REDACTED] ha depositato, presso la piattaforma telematica istituita dalla Camera di Commercio di Lecce, istanza di accesso alla Composizione negoziata della crisi domandando altresì la nomina di un Esperto negoziatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 e ss. C.C.I.I.;

vista l'accettazione dell'esperto datata 18 dicembre 2025;

considerato che la Camera di Commercio di Lecce ha provveduto in data 18.12.2025 alla pubblicazione dell'istanza per la richiesta delle misure protettive, dando atto della nomina e dell'avvenuta accettazione da parte dell'esperto;

considerato che l'accesso alla C.N.C. si propone di riportare l'impresa in equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, attraverso una gestione più razionalizzata e più efficiente dei diversi rami aziendali che contraddistinguono la [REDACTED] s.r.l., che prevede il mantenimento in capo alla Società istante di talune attività imprenditoriali e la cessione (nelle forme dell'affitto con proposta irrevocabile di acquisto) degli altri rami aziendali;

rilevato che, a dire della ricorrente, il risanamento aziendale, con conseguente salvataggio dell'azienda, si concretizzerà mediante due modalità distinte nell'arco temporale di 5 anni (2026 – 2030): - in parte, mediante continuità diretta, in cui la [REDACTED] s.r.l. continuerà a gestire parte delle attività finora esercitate con un alleggerimento dei costi, sia nella fase della composizione negoziata che durante l'intrapreso percorso di risanamento; - in parte, mediante continuità indiretta, che verrà realizzata con cessione - tramite affitto con offerta irrevocabile di acquisto - degli altri rami aziendali facenti oggi capo alla [REDACTED] s.r.l.;

considerato dunque che la Società intende intraprendere un Risanamento di tipo "misto", in parte in continuità diretta ed in parte in continuità indiretta. Più nello specifico, per ciò che attiene il risanamento d'azienda in continuità diretta, è volontà del *management* aziendale realizzare lo stesso mantenendo in capo a [REDACTED] s.r.l. i contratti di subappalto nel settore ferroviario e quelli del settore energetico, nonché l'attività nel settore dell'edilizia. Per ciò che attiene, invece, al risanamento in continuità indiretta, il Piano contempla un primo contratto di affitto di ramo di azienda (con offerta irrevocabile di acquisto) da stipularsi dopo l'accesso alla C.N.C. con una Società preesistente, già operante ed operativa nel settore, ed un secondo contratto di affitto di ramo di azienda (con offerta irrevocabile di acquisto) da stipularsi in favore della medesima società ma a distanza di 10/12 mesi dal primo contratto. La Società

M

., ha già formulato proposta irrevocabile in tal senso;
rilevato, nel dettaglio, che il progetto di Risanamento aziendale prevede l'apporto di risorse per complessivi € 420.000,00 così ripartite:

- a) risorse rivenienti dalla prosecuzione dell'attività della r.l. nell'ambito dei settori che rimarranno operativi in capo alla stessa, non assorbite dai relativi costi, stimate nell'ordine di € 180.000,00 nel quinquennio di riferimento;
- b) risorse rivenienti dal primo affitto del ramo d'azienda stimate nell'ordine di € 50.000,00 nel quinquennio di riferimento;
- c) risorse rivenienti dal secondo affitto del ramo d'azienda stimate nell'ordine di € 40.000,00 nel quinquennio di riferimento;
- d) risorse rivenienti dalla successiva cessione dei rispettivi Rami d'azienda stimate nell'ordine di € 100.000,00, di cui euro 50.000,00 relative alla cessione del ramo d'azienda afferente al primo contratto ed euro 50.000,00 relative alla cessione del ramo d'azienda afferente al secondo contratto;
- e) apporto di finanza esterna per ulteriori € 50.000,00 rivenienti dalla rinuncia da parte dell'amministratore unico al proprio compenso nel quinquennio di riferimento e alla destinazione dello stesso a beneficio dei creditori.

considerato che a dette risorse si devono aggiungere quelle appostate nell'attivo del bilancio della Società istante cristallizzate alla data del 15/10/2025;

considerato che, allo stato, non vi sono procedure esecutive mobiliari e/o immobiliari pendenti, nemmeno da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Così come allo stato, non risultano pendenti istanze di liquidazione giudiziale o di richieste di apertura di altre procedure concorsuali ai danni dell'impresa;

considerato che Società istante intende altresì, ai sensi del comma 1 dell'art. 19 del Codice della Crisi, chiedere l'applicazione di provvedimenti cautelari ritenuti strettamente necessari per condurre a termine le trattative. In particolare, al fine di non ostacolare o rallentare ingiustificatamente le trattative con i creditori bancari e non preconstituire poste di debito super - privilegiato anzi tempo, ha chiesto, in via cautelare, che il Tribunale adito voglia inibire alle Banche creditrici con garanzia pubblica (BPP e Unicredit Banca) di escutere la garanzia del Medio Credito Centrale (MCC) che assiste i finanziamenti concessi all'impresa, per il tempo strettamente necessario a portare a termine le trattative;

rilevato inoltre che, al fine di evitare di compromettere il merito creditizio della Società istante ed evitare quindi pericolose "Segnalazioni CAI" che priverebbero l'impresa degli strumenti ordinari di pagamento necessari a garantire la continuità aziendale, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale adito, sempre in via cautelare, voglia vietare ai creditori indicati in ricorso di negoziare gli assegni bancari o i titoli emessi in loro favore dalla Società debitrice a garanzia delle obbligazioni assunte, per il tempo strettamente necessario a portare a termine le trattative con i creditori e le parti interessate;

rilevato che all'udienza del 29.01.2026 il procuratore della ricorrente ha fatto presente "*che allo stato l'INPS ha rilasciato il DURC*" e ha pertanto rinunciato al relativo capo della domanda volta ad ottenere l'accertamento, sempre in via cautelare, della sussistenza delle condizioni per il rilascio del DURC;

esaminato il ricorso depositato in data 18.12.2025, ai sensi dell'art. 19 del d. lgs. 14/2019, dalla società **S.R.L.**, con sede legale in Lecce al Viale Grassi, n. 158, P.IVA 04605540758, in persona dell'A.U. e legale rappresentante p.t. ricorso con cui l'anzidetta società ha chiesto al Tribunale di *“confermare le misure protettive descritte in narrativa e concedere le misure cautelari richieste per un tempo di 120 giorni, ovvero per il diverso lasso di tempo ritenuto di giustizia, e in particolar di voler: 1) disporre il divieto ai creditori di acquisire diritti di prelazione o garanzie se non concordati con l'imprenditore; 2) disporre il divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa; 3) disporre il divieto delle controparti contrattuali in bonis (comprese le Banche) di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti ovvero provocare la risoluzione dei contratti in essere in quanto funzionali all'attività d'impresa ed al risanamento aziendale, nonché di anticiparne la scadenza o modificarli in danno della Società istante; 4) dichiarare - trattandosi di effetto ex lege - che, dalla pubblicazione della istanza ex art. 20 CC.II. e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non trovino applicazione nei Suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482 ter del codice civile e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4); 5) disporre il divieto di emanazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza; e altresì in quanto funzionali ad assicurare il buon esito delle trattative, DISPORRE IN VIA CAUTELARE 1) il divieto per le Banche creditrici (BPP e Unicredit Banca) di escutere la garanzia MCC che assiste i finanziamenti da loro concessi all'impresa debitrice; 2) il divieto per le controparti contrattuali (fornitori) di negoziare gli assegni ed i titoli in genere in loro possesso, emessi dall'impresa debitrice, a garanzia delle obbligazioni assunte; 3) accertare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del DURC da parte di INPS, INAIL e Cassa Edile, in forza del pagamento integrale del debito contributivo e della rateazione quinquennale previsti nel Piano di Risanamento del 16.12.2025 allegato al Ricorso (cfr. Trib. Milano, 24.01.2025; Trib. Genova, 19.09.2025). Trattasi, infatti, di misure tutte necessarie al buon esito delle trattative e l'ultima, in particolare, indispensabile per l'operatività dell'impresa, per la riscossione dei crediti già maturati sulle commesse eseguite e per l'assunzione di nuove commesse”;*

richiamato il decreto di fissazione di udienza, preso atto della sussistenza dei presupposti normativamente previsti per la relativa fissazione e ritenuto che la complessiva documentazione prodotta sia completa in conformità del dato normativo;

ritenuta la propria competenza ex art. 27, comma 2, CCII poiché la società istante ha il centro degli interessi principali nel circondario del Tribunale di Lecce;

ritenuto che sono state osservate le formalità previste dalla legge e quelle disposte con proprio decreto del 19.12.2025;

sentita la ricorrente all'udienza del 29.01.2026;

osservato che si sono costituiti i seguenti creditori: 1) ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAORO (I.N.A.I.L.); 2) INPS; 3)

4) 5) SRL; 6)

SRL; 7) 8) ; 9)

SRL;

sentite le parti costituite;

letta la relazione dell'esperto designato prof. [REDACTED] [REDACTED]

ritenuto che il parere richiesto all'esperto per la conferma delle misure protettive è chiaramente strumentale alle stesse. Ed invero, l'art. 19 comma 4, c.c.i.i., richiede che questi esprima *“il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e a rappresentare l'attività che intende svolgere ai sensi dell'articolo 12, comma 2, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio”*;

valutato il parere dell'esperto indipendente, il quale ha ritenuto che le misure richieste siano funzionali, proporzionate e necessarie per preservare la continuità aziendale, prevenire la dispersione dei valori immateriali dell'impresa e consentire il corretto svolgimento delle trattative con i creditori; ed invero l'esperto ha concluso che *“che le misure richieste siano utili alle trattative, nella misura in cui impedirebbero il blocco totale dell'attività, che porterebbe non solo alla liquidazione giudiziale, ma – soprattutto – alla rapida dispersione dei valori aziendali, che sono quasi esclusivamente intangibili. In effetti, tali misure risultano proporzionate e temporanee, non comportando un sacrificio eccessivo per i creditori poiché soggette a costante vigilanza e possibilità di revoca/modifica da parte del Tribunale. La concessione delle misure protettive rappresenta condicio sine qua non al fine di porre in essere le attività utili per un auspicato esito positivo della “composizione negoziata”, evitando così ai creditori che dovessero acquisire situazioni di vantaggio, di assumere una posizione predominante rispetto agli altri e scongiurare, quindi, che questi ultimi richiedano la liquidazione giudiziale per rimuovere i privilegi acquisiti dai primi. Infatti, il sacrificio imposto ai creditori sarebbe limitato nel tempo e giustificato dalla prospettiva di un miglior soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria, come indicato, sia pure con tutte le criticità emerse dalle verifiche in corso, dal Piano di Risanamento e dall'analisi comparativa allegata. A ben vedere, la tutela della continuità aziendale -anche indiretta- e della capacità produttiva della società è nell'interesse della massa creditoria, in quanto consente di massimizzare il valore di realizzo e di preservare i livelli occupazionali. Si reputa, quindi, che nonostante le criticità rilevate, possa sussistere una ragionevole prospettiva di risanamento con la prosecuzione dell'attività nella forma della continuità diretta ed indiretta, tenuto anche conto dell'alleggerimento della struttura dei costi a seguito dell'alienazione dei due rami d'azienda. Per quanto sopra descritto, lo scrivente, al fine di poter condurre con auspicato esito positivo le trattative con i creditori, ritiene coerente che l'Ill.mo Giudice possa confermare tutte le misure protettive e cautelative invocate – per il periodo di 120 giorni – inibendo così ai creditori di acquisire diritti di prelazione, nonché negare azioni esecutive e/o cautelari su beni e/o diritti con i quali viene esercitata l'attività dell'impresa”*.

rilevato altresì che sempre a parere dell'esperto *“dalla stima effettuata dalla società sull'attivo realizzabile in ottica liquidatoria, si evince che l'esecuzione del Piano di risanamento sarebbe più conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale in quanto idoneo ad assicurare una maggiore soddisfazione dei creditori e a preservare, seppur in parte in forma indiretta, la continuità aziendale”*;

ritenuto che la concessione delle misure protettive risulti strumentale alla tutela della par condicio creditorum e alla prevenzione di iniziative individuali idonee a compromettere irreversibilmente le prospettive di risanamento;

considerato che il sacrificio imposto ai creditori appare contenuto, temporaneo e proporzionato, alla luce della durata massima delle misure prevista dalla legge e della possibilità di revoca o modifica ai sensi dell'art. 19, comma 6, CCII;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per la conferma delle misure protettive e per l'adozione dei provvedimenti cautelari richiesti, in quanto strettamente funzionali al buon esito delle trattative e alla salvaguardia del valore aziendale;

considerato, invero, che per l'accoglimento dell'istanza di conferma delle misure protettive debbono ricorrere i presupposti costituiti, quanto al *fumus boni iuris*, dalla ragionevole probabilità di perseguire il risanamento aziendale tramite l'avvio di trattative con il ceto creditorio (v. 12 co. 1 e 2, 17 co. 5 e 19 co. 4 del d.lgs. 14/2019), e, quanto al *periculum in mora*, dal pregiudizio che l'instaurazione o la prosecuzione di un'azione esecutiva e/o cautelare possa compromettere siffatta finalità;

ritenuto altresì che i presupposti per la conferma delle misure protettive e cautelari devono essere congruenti ai criteri di proporzionalità e idoneità. Questo implica che le misure devono essere bilanciate rispetto al danno arrecato ai creditori e strutturalmente adeguate a supportare trattative effettivamente in corso per un risanamento non manifestamente implausibile sulla base di elementi sintomatici, estrinseci (ad esempio la dichiarata disponibilità alle trattative pervenuta da una parte di creditori ampiamente rappresentativa o l'assenza di iniziative esecutive o liquidatorie in essere da parte di creditori) e intrinseci (chiarezza, ragionevolezza e solidità delle assunzioni alla base della strategia di risanamento ed equilibrio economico-finanziario della continuità aziendale prospettata), assumendo, a tal fine, un ruolo centrale il parere dell'esperto nominato, il quale deve essere sorretto da un'adeguata, completa e logica motivazione, con particolare riferimento all'effetto dell'eventuale mancata conferma o revoca delle misure protettive di turbamento del regolare corso delle trattative;

ritenuto, in sintesi, che il debitore deve provare: 1) che le misure sono proporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori; 2) che le misure sono strutturalmente idonee a salvaguardare trattative effettivamente in corso, per il raggiungimento di un risanamento; 3) che la risoluzione della crisi non risulti manifestamente implausibile, sulla base di elementi sintomatici estrinseci - tra cui: 1) la dichiarata indisponibilità alle trattative manifestata da una parte di creditori ampiamente rappresentativa; 2) la presenza di iniziative esecutive; 3) la presenza di ricorsi per L.G. - ed intrinseci - chiarezza, ragionevolezza e solidità della strategia di risanamento e prospettata;

considerato che, nel caso in scrutinio, non si ravvisa alcuno degli anzidetti elementi sintomatici estrinseci e che: 1) le misure richieste sono idonee a salvaguardare le trattative effettivamente in corso; 2) nessuno dei creditori avvisati si è concretamente opposto alla concessione delle misure protettive; 3) non sono state avviate iniziative esecutive;

ritenuto che, in ordine alla solidità della strategia di risanamento proposta, non è questa la sede perché il Tribunale possa assoggettare a scrutinio profondo il piano di risanamento proposto (esso stesso peraltro in realtà in fieri), essendo il provvedimento deputato unicamente alla decisione sulla conferma o meno delle misure protettive, sulla base del parere dell'esperto in punto di ragionevole probabilità di perseguibilità del risanamento proposto: la misura protettiva non è infatti una definitiva ablazione del potere di esecuzione individuale, ma una temporanea sospensione dello stesso in attesa di verificare la possibilità di una composizione negoziale con l'integrale ceto creditorio, per un periodo di tempo non superiore a 120 giorni, decorrenti dalla

pubblicazione dell'istanza, termine prorogabile “*per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative*” fino al massimo di 240 giorni, e solo con il parere dell'esperto; parimenti, in ogni momento può intervenire la revoca, o l'abbreviazione della durata delle misure, qualora “*esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti*” (art. 19, comma 6 CCII);

ritenuto, in ordine al presupposto del fumus, di aderire altresì all'orientamento secondo cui è consentito anche al debitore insolvente ricorrere al rimedio in esame (v. Trib. Brindisi 25-7-2022) e ciò a condizione che l'insolvenza appaia reversibile (cfr. Trib. Bergamo 25-5-2022; Trib. Roma 21-11-2022; Trib. Roma 6-10-2022) atteso che la finalità perseguita dal legislatore (in attuazione della direttiva UE n. 1023/2019) è stata quella di approntare uno strumento normativo volto a favorire il recupero dell'efficienza aziendale e imprenditoriale ed evitare, in conseguenza dell'esercizio di azioni esecutive e/o cautelari da parte dei singoli creditori, il depauperamento del patrimonio e la dispersione dei valori con danno per l'intero tessuto economico e ciò allo scopo di meglio tutelare le stesse pretese creditorie in alternativa alle procedure di liquidazione concorsuali o singolari, come si evince sia dalla direttiva insolvency (si vedano i “considerando” n. 2-4-24 nonché gli artt. 4 e 6 dell'articolato normativo) sia dagli artt. 12 co. 1 e 2, 17 co. 5 e 19 co. 4 del d. lgs. 14/2019;

ritenuto altresì di condividere l'orientamento secondo cui non occorre che il piano di risanamento risulti completamente perfezionato al momento del deposito del ricorso potendo essere approntato anche all'esito delle trattative con i creditori condotte con l'ausilio dell'esperto stante la natura preliminare e preparatoria della fase che si apre con la proposizione del ricorso, ai sensi degli artt. 18 e segg. del d. lgs. 14/2019, finalizzata ad avviare un percorso di accompagnamento dell'impresa in crisi alla fuoriuscita dalla medesima e che richiede il fattivo concorso anche dei creditori (si veda anche il disposto di cui all'art. 23 che fa riferimento alla conclusione delle trattative), purché appaia delineato un progetto di massima che delinei in termini di verosimiglianza e coerenza l'obiettivo del risanamento (in tal senso si vedano Trib. Padova 2-3-2023; Trib. Piacenza 22-12-2022; Trib. Roma 6-10-2022; Trib. Treviso 4-10-2022 e Trib. Pescara 5-5-2022), rilevandosi che tale scopo appare sufficientemente delineato come si evince dal ricorso e dalla documentazione ad esso allegata;

ritenuto, quanto al periculum, che l'inizio delle azioni esecutive possa concretamente compromettere in modo esiziale il buon esito della composizione negoziata e il raggiungimento dell'obiettivo unitario e complessivo costituito dal risanamento aziendale;

rilevato che nessuno dei creditori avvisati si è opposto alla instaurazione delle trattative e che risultano essere stati svolti incontri anche con l'intervento dell'esperto;

ritenuto, conclusivamente, che le misure devono essere confermate;

ritenuto, altresì, quanto al bilanciamento delle posizioni creditori/debitore, che la conferma delle misure non pregiudica in modo significativo gli interessi dei primi;

considerato, quanto alla durata delle misure, che appare opportuna fissarla nella misura di 120 giorni (decorrenti dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive unitamente all'accettazione dell'esperto avvenuta il 18.12.2025) avuto riguardo alle attività negoziali ma anche materiali ancora da compiersi, apparendo opportuno evidenziare sin d'ora che la richiesta di eventuale proroga delle misure protettive dovrà dare atto del grado di attuazione del piano di risanamento e dello stato delle trattative con i creditori;

ritenuto inoltre che, ai sensi dell'art. 19, comma 1, CCII, il Tribunale può adottare misure cautelari idonee ad assicurare il buon esito delle trattative e a preservare il valore aziendale, purché sussistano i requisiti della strumentalità, proporzionalità e temporaneità delle stesse;

osservato che, nel caso di specie, il percorso di composizione negoziata appare fondato su una concreta prospettiva di risanamento, come attestato dal Piano depositato e dal parere dell'esperto indipendente, che ha evidenziato come la continuità aziendale – diretta e indiretta – costituisca un presupposto essenziale per la salvaguardia del valore dell'impresa e per un miglior soddisfacimento della massa creditoria rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato che le misure cautelari richieste risultano strettamente funzionali ad evitare eventi idonei a compromettere irreversibilmente l'equilibrio finanziario dell'impresa e l'effettività delle trattative, quali:

- l'escussione anticipata delle garanzie pubbliche MCC da parte degli istituti di credito, suscettibile di determinare un aggravamento del debito super-privilegiato e di alterare l'assetto negoziale tra i creditori;
- la negoziazione di assegni e titoli di credito da parte dei fornitori, idonea a provocare un pregiudizio immediato alla liquidità aziendale e a compromettere l'ordinaria operatività dell'impresa;

considerato che, in assenza delle misure cautelari richieste, sussisterebbe un concreto pericolo di frustrazione della finalità della procedura di composizione negoziata, atteso che iniziative individuali dei creditori potrebbero determinare una dispersione del valore aziendale, un'alterazione della par condicio creditorum e una compromissione irreversibile della continuità operativa;

ritenuto che il periculum in mora risulti adeguatamente dimostrato, in quanto il verificarsi degli eventi sopra descritti potrebbe determinare un danno grave e difficilmente reversibile all'impresa e, per riflesso, alla massa dei creditori, rendendo vano il percorso di risanamento;

ritenuto altresì sussistente il requisito del fumus boni iuris, alla luce:

- della legittima pendenza della procedura di composizione negoziata;
- della ragionevole prospettiva di risanamento attestata dal Piano e dall'esperto indipendente;
- della coerenza delle misure richieste con le finalità tipiche dell'art. 19 CCII;

valutato che le misure cautelari richieste risultano proporzionate e non eccessivamente gravose per i creditori, in quanto limitate nel tempo, circoscritte ai soli effetti necessari alla tutela della continuità aziendale e soggette a costante vigilanza e possibile revoca o modifica in caso di mutamento delle circostanze;

ritenuto, in particolare, che:

- il divieto temporaneo di escussione della garanzia MCC non priva i creditori del diritto alla tutela del credito, ma ne differisce l'esercizio al solo fine di evitare un aggravamento irreversibile dell'esposizione e di preservare l'equilibrio delle trattative;
- il divieto di negoziazione degli assegni e dei titoli di credito costituisce una misura eccezionale ma giustificata dall'esigenza di prevenire un'immediata erosione della liquidità e di scongiurare segnalazioni pregiudizievoli nei sistemi interbancari (CAI e Centrale Rischi), le quali comprometterebbero definitivamente l'operatività aziendale;

ritenuto, conclusivamente, che le misure cautelari richieste risultino necessarie, funzionali e coerenti con le finalità della composizione negoziata e idonee ad assicurare il buon esito delle trattative, senza imporre un sacrificio sproporzionato ai creditori;

ritenuto che le spese della presente fase debbano essere compensate tra le parti non emergendo profili di soccombenza in senso proprio atteso che nessun creditore si è costituito in giudizio per opporsi alla richiesta di conferma delle misure protettive o all'adozione delle misure cautelari, né risultano dedotte contestazioni in ordine alla legittimità della procedura o alla sussistenza dei presupposti per la composizione negoziata. Oltretutto, par d'uopo rammentare che il procedimento ex artt. 18 e 19 CCII è funzionale alla gestione ordinata della crisi e alla tutela dell'interesse comune alla migliore soddisfazione della massa creditoria, sicché l'assenza di contrapposizione processuale e la natura para-concorsuale della procedura giustificano un equo bilanciamento degli oneri processuali;

PQM

Il Giudice delegato,
letti gli artt. 18 e 19 C.C.I.I.,
così provvede:

CONFERMA, ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII, le misure protettive richieste da [REDACTED] S.r.l. per la durata di 120 giorni (decorrenti dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive unitamente all'accettazione dell'esperto avvenuta il 18.12.2025), e per l'effetto:

dispone il divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione o garanzie sul patrimonio della società, se non previo consenso dell'imprenditore e nell'ambito delle trattative in corso;

dispone il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, individuali o collettive, sul patrimonio della società e sui beni e diritti funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa;

dispone il divieto per le controparti contrattuali in bonis, comprese le banche, di sospendere l'adempimento dei contratti pendenti, di risolverli per fatti anteriori alla pubblicazione dell'istanza, di anticiparne la scadenza o modificarli in senso pregiudizievole per la società istante, ove tali rapporti risultino funzionali alla continuità aziendale e al percorso di risanamento;

dichiara, quale effetto ex lege, che dalla data di pubblicazione dell'istanza e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione della procedura non trovano applicazione gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c., né la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale ex art. 2484, comma 1, n. 4, c.c.;

dispone che, per la durata delle misure protettive, non possa essere pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società istante, salvo i casi espressamente previsti dalla legge;

DISPONE IN VIA CAUTELARE

ai sensi dell'art. 19, comma 1, CCII:

il divieto per le banche creditrici (BPP e Unicredit Banca) di procedere all'escussione della garanzia MCC relativa ai finanziamenti concessi alla società, per il tempo strettamente necessario alla conduzione delle trattative e, comunque, entro il termine di efficacia delle misure protettive;

il divieto per i creditori fornitori indicati nel ricorso di negoziare assegni bancari, titoli di credito e strumenti equipollenti emessi dalla società a garanzia delle obbligazioni assunte, fino alla conclusione delle trattative o alla cessazione delle misure protettive.

Invita l'esperto a depositare relazioni periodiche sull'andamento delle trattative e sulla permanenza dei presupposti delle misure concesse.

spese compensate.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al Registro delle Imprese entro il giorno successivo al deposito.

Si comunichi.

Così deciso in Lecce in data 29 gennaio 2026

Il Giudice designato
Italo Mirko De Pasquale